



REGOLAMENTO DI ATENEО PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Emanato con D.R. n. ... del ...

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” in conformità a quanto disposto dall’art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 20 marzo 2026, n. 261.

2. L’Università degli Studi di Brescia (d’ora innanzi Università) può proporre, con le modalità previste all’art. 3 del presente Regolamento, il conferimento:

- del titolo di “Professore Emerito” ai/alle docenti di prima fascia, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, qualora abbiano prestato almeno venti anni accademici di servizio nel ruolo di professore/essa di prima fascia, presso una o più università;

- del titolo di “Professore Onorario” ai/alle docenti di prima fascia, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, qualora abbiano prestato almeno quindici anni accademici di servizio nel ruolo di professore/essa di prima fascia, presso una o più università.

Articolo 2

Requisiti per il conferimento

1. Per il conferimento dei titoli indicati all’art. 1, oltre ad aver maturato gli anni accademici di servizio specificati dall’art. 1, il/la docente:

a) non deve aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura;

b) non deve essere destinatario/a di condanne penali definitive;

c) deve aver contribuito ad accrescere il prestigio dell’Università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell’eccellenza dell’attività del/la docente, attestata dal valore, dall’originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell’attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale.



2. Il/la docente deve, inoltre, essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- a) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
- b) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
- c) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
- d) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'Università;
- e) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'Università di Brescia.

3. Il titolo di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario" può essere conferito entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni.

Articolo 3

Modalità e termini di presentazione della proposta di conferimento

1. Il titolo di "Professore Emerito" e "Professore Onorario" è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca, su proposta inviata dal/la Rettore/trice, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il/la professore/essa ha prestato servizio.
2. La proposta di candidatura per il conferimento del titolo è presentata dal Dipartimento di ultima afferenza del/della docente interessato/a con deliberazione assunta e adeguatamente motivata dal Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta ai/alle soli/e professori/esse di prima fascia a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nel rispetto dei termini previsti dal comma 3 dell'art. 2 e a seguito di verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento, previa acquisizione dell'assenso dell'interessato/a.
3. La delibera del Dipartimento di approvazione della proposta di candidatura è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.
4. La proposta di conferimento del titolo deliberata dal Senato Accademico è inviata dal/la Rettore/trice al Ministero entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Regolamento, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti.



Articolo 4

Conferimento del titolo e attività del Professore Emerito e Onorario

1. A seguito di riscontro positivo da parte del Ministero, il conferimento del titolo di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” decorre dalla data del decreto ministeriale di conferimento ed è comunicato dall’Università all’interessato/a.
2. Ai/alle professori/esse emeriti/e e ai/alle professori/esse onorari/e non possono competere prerogative accademiche.
3. Ai/alle professori/esse emeriti/e e ai/alle professori/esse onorari/e è attribuito, a seguito di apposita istanza presentata dagli interessati al/alla Direttore/trice Generale e avallata dal/dalla Direttore/trice del Dipartimento competente, il profilo completo dei Servizi Informatici, per il periodo ritenuto congruo in sede di valutazione dell'istanza.
4. Nel rispetto delle norme vigenti, ai/alle professori/esse emeriti/e e ai/alle professori/esse onorari/e possono essere attribuiti incarichi di insegnamento.

Articolo 5

Pubblicazione sul sito internet istituzionale

1. L'elenco dei/delle professori/esse emeriti/e ed onorari/e è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno feriale successivo alla pubblicazione all'albo on-line di Ateneo e si applica, nel rispetto della disciplina transitoria prevista dal Decreto ministeriale 20 marzo 2026, n. 261, a partire dalle proposte trasmesse dai Dipartimenti successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.